



COMUNE DI VENOSA

PROVINCIA DI POTENZA

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 94 DEL 09.08.1991 (BUR N.41 DEL 22.10.1991)



AGGIORNATO:

- DELIBERA CONSILIARE N. 18 DEL 13.03.1995 (BUR N. 31 DEL 16.02.1995)
- DELIBERA CONSILIARE N.111 DEL 30.12.1999 (BUR N. 7 DEL 07.02.2000)
- DELIBERA CONSILIARE N. 28 DEL 11.07.2008 (BUR N. 43 DEL 16.09.2008)
- DELIBERA CONSILIARE N. 51 DEL 19.08.2009 (BUR N. 40 DEL 01.09.2009)

PREMESSA

La Civica Amministrazione di Venosa, compresa nel proprio ruolo istituzionale esaltato dal nuovo assetto delle autonomie locali; fedele interprete delle antiche e consolidate istanze di partecipazione popolare; sintesi dei valori storici e culturali della Città; sensibile verso le nuove realtà ambientali; impegnata nel raggiungimento dei suoi naturali obiettivi di crescita e di sviluppo della popolazione tenace affermatrice del proprio qualificato rilievo nel contesto generale dei Comuni della provincia; in sintonia con il Dettato Costituzionale e con l'ordinamento giuridico dello Stato,

si è dato il presente Statuto.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Comune di Venosa)

1. Il Comune di VENOSA è ente, autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e delle norme del presente Statuto.
2. VENOSA è un Comune lucano della fascia Bradanica di cui persegue il riscatto attraverso la realizzazione di progetti urbanistici, montani, irrigui e la valorizzazione del comune patrimonio storico, archeologico e religioso, senza rinunciare al suo ruolo naturale di cerniera tra la parte ionica e dauna della Basilicata, mirante anche a realizzare nuovi equilibri territoriali della Regione.
3. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2
(Gonfalone, stemma, titolo di Città)

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.
2. Nell'uso, del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
3. Il Comune si fregia del titolo di Città concesso con decreto in data 4 aprile 1967.

Art. 3
(Territorio)

1. Il Comune di Venosa comprende la parte del suolo nazionale deliberata con il vigente piano topografico.
2. Nel territorio di cui al comma precedente trovasi il capoluogo con la sede del Comune, dei suoi Organi e degli Uffici.
3. Ogni modificazione alla circoscrizione territoriale è apportata con legge regionale, sentita la popolazione del Comune.

Art. 4
(Finalità)

1. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita secondo le leggi statali e regionali, funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico; l'affermazione dei valori umani; il soddisfacimento dei bisogni collettivi; la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative della comunità; la informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali.

Art. 5
(Promozione della Famiglia)

1. Il Comune riconosce come entità sociale e politicamente rilevante a pieno titolo la Famiglia, tale essenzialmente intesa come nucleo di persone conviventi legate da rapporti affettivi e di parentela.
2. Il Comune predispone ed attua un'organica ed integrata politica per promuovere e sostenere il diritto della Famiglia al libero svolgimento delle sue riconosciute funzioni sociali.
3. Nella individuazione e realizzazione delle politiche per la Famiglia il Comune si avvale di una commissione permanente da istituirsi secondo i criteri e le modalità di regolamento.

Art. 6
(Promozione della Pace)

1. Il Comune di Venosa, in conformità ai principi costituzionali che sanciscono i diritti innati delle persone umane, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione, di informazione e di cooperazione che tendono a fare del Comune di Venosa una terra di pace.
3. Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle istituzioni culturali e scolastiche, di associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione.

Art. 7
(Promozione dello sport e tempo libero)

1. Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, promuove ogni forma di associazionismo locale portatore di interessi reali e diffusi che si riconoscano con le esigenze di crescita e di sviluppo della comunità cittadina, al fine di facilitare l'integrazione sociale e la sua occupazione del tempo libero.

Art. 8
(Promozione culturale)

1. L'Amministrazione, in relazione alle realtà storiche, archeologiche e culturali presenti sul territorio, è sensibile ad ogni manifestazione tesa ad esaltare i relativi aspetti, favorendo le iniziative individuali ed associate, rinvenienti anche dal mondo della scuola e dello

spettacolo finalizzate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio, oltre che al miglioramento del livello di crescita della comunità cittadina.

Art. 9
(Sviluppo economico)

1. Il Comune, attraverso specifici piani distributivi, coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale del relativo apparato, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Promuove lo sviluppo industriale ed artigianale; adotta iniziative atte a stimolare le attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti integrandoli con le altre attività locali e zonali.
3. In relazione alla prevalente vocazione agricola del territorio, il Comune facilita, nell'ambito delle sue competenze, ogni utile iniziativa per il mantenimento ed incentivazione economica del settore.

Art. 10
(Tutela dell'ambiente e del suolo)

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo.

Art. 11
(Volontariato)

1. Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, promuove e favorisce la costituzione di organizzazioni di volontariato che rendano servizi di utilità sociale.

Art. 12
(Ceti deboli)

1. I problemi giovanili, degli anziani, delle categorie svantaggiate rientrano nell'attenzione dell'Amministrazione e meritano impegno e sensibilità amministrativa.

Art. 13
(Metodo gestionale)

1. La gestione amministrativa del Comune è istituzionalmente proiettata verso la tutela degli interessi collettivi ed, in via subordinata, nella compenetrazione, ove possibile, tra questi e gli interessi individuali.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE: CONSIGLIO GIUNTA SINDACO

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

(Elezione, composizione e durata)

1. L'elezione, la composizione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la decadenza dei consiglieri comunali sono regolate dalla legge dello Stato.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili, tali ritenuti dallo stesso.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 15

(Dimissioni)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale mediante deposito presso la segreteria comunale, sono assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate votazioni, qualora i consiglieri dimissionari siano più di uno, e seguendo l'ordine cronologico di protocollazione delle dimissioni.

Art. 16

(Diritti del consigliere comunale)

1. Nei limiti delle leggi dello Stato, i consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, ivi compreso il rilascio di copie dei documenti amministrativi, definiti tali ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n.241. Gli stessi vanno rilasciati tempestivamente e comunque entro cinque giorni, fatte salve le situazioni di forza maggiore da partecipare a cura del Sindaco al richiedente. In tal caso i documenti sono rilasciati nei successivi cinque giorni. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e

possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

4. Hanno, altresì, diritto di costituirsi in gruppi consiliari, con non meno due consiglieri per gruppo. Singoli consiglieri possono costituirsi in gruppi misti sempre in ragione minimo di due consiglieri per gruppo.
5. Ai Presidenti dei gruppi costituiti ai sensi del precedente 4° comma è trasmesso contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni, l'elenco delle stesse adottate della Giunta.
6. Per quanto concerne le forme e i modi di esercizio di tali diritti si rinvia ai regolamenti del Comune.

Art. 17
(Doveri del consigliere comunale)

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
2. La decadenza dalla carica di consigliere comunale, per mancato intervento senza motivo a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, è stabilita dal presente Statuto.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su segnalazione di qualunque elettore residente nel Comune, secondo le procedure e modalità di cui alla legge 23.4.1981, n.154.
4. Le giustificazioni dell'assenza devono, a pena di nullità, essere presentate prima della seduta consiliare e, comunque, non oltre 10 giorni dalla stessa.
5. Un seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 18
(Consigliere anziano)

1. E' consigliere anziano colui il quale ha riportato il maggior numero di voti.
2. In caso di assenza o comprovato fisico impedimento, è consigliere anziano colui che, al momento, segue per cifra elettorale individuale decrescente ed, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 19
(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando in esse, con diritto di voto, almeno un rappresentante per ogni Gruppo e sempre che il Gruppo sia formato secondo quanto previsto al quarto comma del precedente articolo 16 del presente Statuto.

2. Su specifiche questioni le commissioni consiliari possono avvalersi del contributo consultivo di esterni.
3. Il regolamento determina il numero, i poteri, le funzioni, le materie, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 20
(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire commissioni speciali consultive, di inchiesta, di studio ed altro.
2. Con la stessa deliberazione sono indicate le modalità di funzionamento ed il termine per la conclusione dei lavori

Art. 21
(Competenze e poteri del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale, che rappresenta la collettività comunale, è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le funzioni sono determinate dalle leggi statali, dalle leggi regionali e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la podestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Spetta al Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 22
(Prima seduta)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione da parte del Sindaco neoeletto, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
3. La seduta è pubblica.
4. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75 del T.U. approvato con DPR 16 maggio 1960 n.570. La votazione è

palese, e partecipano, con diritto di voto, anche gli eletti per i quali si discutono le cause ostative.

5. Espletati l'esame e la votazione di cui al comma 4, il Consiglio Comunale nomina il Presidente del Consiglio che ha poteri di convocazione e direzione delle attività e dei lavori dell'Assemblea Consiliare. I compiti e l'organizzazione dell'Ufficio di Presidente, nonché le risorse ad esso destinate, sono disciplinate da specifico ed apposito Regolamento.
6. Lo stesso Consiglio deciderà se le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio siano o meno esercitate dal consigliere anziano.

Art. 23 (Sedute del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti.
2. Le sedute sono valide se intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, mentre le deliberazioni s'intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei voti, salvo quelle deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prevedano la maggioranza qualificata.
3. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto e dei consiglieri comunali nei modi e termini di legge.

Art. 24 (Convocazione dei consiglieri, ordine del giorno, consegna)

1. Con riferimento all'articolo 23 il Presidente del Consiglio convoca i consiglieri con avviso scritto unitamente all'ordine del giorno da consegnare a domicilio almeno 5 giorni prima per le adunanze ordinarie, 3 giorni prima per quelle straordinarie ovvero 24 ore prima per i casi di urgenza.
2. Nei casi di rinvio ad altra seduta l'avviso ai consiglieri non intervenuti deve essere spedito almeno 24 ore prima della seduta.
3. Ogni proposta da portare all'esame del Consiglio, corredata dai documenti necessari e dai pareri di cui all'articolo 53 della legge 8.6.1990, n.142, così come modificato dall'art.13, comma 3, della legge n.265/1999, deve essere depositata nella segreteria dell'Ente almeno 48 ore prima, in modo che i consiglieri possono prendere visione, per le sedute ordinarie e straordinarie e 24 ore prima per le sedute urgenti e comunque durante il normale orario di ufficio. Per giorni utili si intendono quelli decorrenti dal giorno successivo alla notifica sino al giorno che precede la seduta consiliare, computandosi anche le festività, se intermedie.
4. L'ordine del giorno deve essere adeguatamente pubblicizzato.
5. Per le notificazioni si osservano le disposizioni del codice di procedura civile.

6. La sola convocazione può avvenire anche telegraficamente, o altro mezzo di telecomunicazione per i casi di estrema urgenza.

Art. 25

(Interventi dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Il Consiglio Comunale, in 1^a e 2^a convocazione delibera con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco, ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. La seconda convocazione è da tenersi, qualora la 1 (prima) sia andata deserta per mancanza del numero legale, in altro giorno.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che dichiarano di allontanarsi dalla sala prima della votazione. Ugualmente dicasi per gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in quanto, intervengono alle sedute e partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei voti:
 - a) coloro che si astengono,
 - b) coloro che dichiarano di allontanarsi dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.

Art. 26

(Divieti dei consiglieri)

1. Ai consiglieri è fatto divieto di prendere parte al voto per le deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti e contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 265/99.
2. E' fatto, altresì, divieto di prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune.
3. Ai consiglieri comunali, agli assessori, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio è fatto ugualmente divieto di ricoprire incarichi di assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e vigilanza del Comune.

Art. 27

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 28
(Votazioni)

1. Le votazioni avvengono con voto palese. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 29
(Individuazione della maggioranza e della minoranza)

1. Le maggioranze e le minoranze consiliari, sia per i ruoli diretti, sia per le rispettive rappresentanze esterne, vanno individuate in quelle componenti politiche, che, al momento, esprimono i rapporti di forza interna alla complessiva compagine consiliare.
2. Nel caso di mutamenti degli equilibri interni e della conseguente formazione di nuove maggioranze, il Consiglio Comunale provvede alla integrale rinnovazione delle commissioni e delle rappresentanze consiliari e comunali esterne.

Art. 30
(Rappresentanza della minoranza)

1. Al fine di garantire la tutela della minoranza, la designazione dei consiglieri comunali in seno alle commissioni interne o in organismi esterni, avviene a scrutinio palese con il sistema del voto limitato, dichiarando nulli i voti non attribuiti a consiglieri che facciano parte delle componenti di maggioranza e di minoranza cui ciascuno appartiene.

Art. 31
(Verbalizzazione)

1. Il Segretario Comunale partecipa alla seduta consiliare con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Sottoscrive con il Presidente del Consiglio il verbale di seduta che viene materialmente redatto da apposito dipendente, secondo le prescrizioni regolamentari.
2. Il processo verbale deve indicare i punti essenziali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di fare inserire a verbale mediante dichiarazione sottoscritta le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini dell'argomento con esclusione di ogni altra valutazione che non sia strettamente pertinente allo stesso o che comunque possa costituire pregiudizio per il decoro dei singoli consiglieri e del Consiglio Comunale.

Art. 32
(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Contestualmente all'affissione all'albo è trasmesso l'elenco delle stesse ai capigruppo consiliari ed i relativi testi messi a disposizione dei consiglieri.

2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 32 bis
(Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale)

1. L'articolo 39 della legge 8.6.1990, n.142, così come modificato ed integrato dalle disposizioni di cui alla legge 25.3.1993, n.81, alla legge 15/05/1997 n° 127 - art.17 commi 85 e 86, elenca i casi di scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 33 (Composizione della Giunta)

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di Assessori sino a 7 (sette), scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e dotati di professionalità e competenza
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Nella seduta successiva alla prima, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. La mancata approvazione delle linee programmatiche da parte del Consiglio non equivale ad una mozione di sfiducia.
5. La Giunta è l'Organo di collaborazione del Sindaco, nell'amministrazione del Comune, ed opera attraverso atti collegiali.
6. Nella nomina dei componenti la Giunta, dovrà tenersi conto, se e quanto attuabili, delle norme dettate dall'articolo 27 della legge 25.3.1993, n.81, in materia di pari opportunità.
7. L'apposito regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

Art. 34 (Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore)

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 35 (Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei

consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e deve essere motivata e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Art. 36

(Dimissioni, impedimento, sospensione o decesso del Sindaco)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta Comunale restano in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Il Vice Sindaco sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dalla funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.3.1990, n.55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992, n.16.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio, mediante deposito presso la Segreteria Comunale.
5. Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 37

(Decadenza dalla carica di assessore)

1. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza alcun motivo, può dal Sindaco essere revocato e sostituito con altro nominativo dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 38

(Ulteriori cause di cessazione di un assessore)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, sospensione o decesso di un assessore, il Sindaco procede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio. In caso di impedimento temporaneo, il Sindaco od altro assessore ne assume le funzioni.

Art. 39

(Funzionamento della Giunta)

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente

degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli assessorati sono stabilite con provvedimento del Sindaco.
5. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.
4. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere modificate con analogo atto.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

Art. 40
(Competenze della Giunta)

1. La Giunta Comunale:
 - a) È l'organo esecutivo del Comune;
 - b) Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
 - c) Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del personale con funzioni dirigenziali;
 - d) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
 - e) Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. Appartiene alla Giunta deliberare, in caso di urgenza, variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 41
(Adunanze e deliberazioni)

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno quattro membri in carica, compreso il Sindaco, ed a maggioranza assoluta di voti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. E' facoltà della Giunta far partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla metà più uno dei componenti la Giunta.
7. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute di Giunta e sottoscrive con il Presidente il verbale della seduta.

Art. 42
(Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta)

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni che non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 43 (Funzioni)

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Chi fa le veci del Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.
4. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al Consiglio di osservare la Costituzione Italiana.
5. Nell'esercizio delle funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 44 (Competenze del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione e quale Ufficiale di Governo)

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) rappresenta il Comune in Via Generale;
 - b) convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e l'ora dell'adunanza;
 - c) dirama gli avvisi di convocazione della Giunta;
 - d) distribuisce gli affari tra i membri della Giunta in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe eventualmente rilasciate;
 - e) vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore;
 - f) assicura l'unità di indirizzo dell'Amministrazione Comunale;
 - g) stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze della Giunta;
 - h) indice i referendum popolari secondo le modalità di cui al presente Statuto;
 - i) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - l) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto direttamente o a mezzo di suo delegato ed avvia gli atti conservativi dei diritti del Comune su proposta dei

competenti uffici interni;

- m) vigila sull'osservanza dei regolamenti;
- n) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie e amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 T.U. 3.3.1934 e della legge 24.11.1981, n.689;
- o) oltre alle attribuzioni nei servizi di competenza statale di cui all'art. 38 della legge 142/1990 il Sindaco, in casi di emergenza, connessi al traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
- p) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- q) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8.6.1990, n.142, integrato dall'art. 17, commi 8 e 9 della legge 127/1997;
- r) emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali;
- s) per qualsiasi problema di rilevanza comunale o che rifluisca nella organizzazione amministrativa dell'Ente ovvero costituisca motivo di grande interesse per la comunità cittadina, il Sindaco, per soli compiti di studio e di valutazione, può conferire deleghe nell'ambito della struttura complessiva dell'Ente stesso. In tal caso, il delegato ha l'obbligo di riferire obbligatoriamente al Sindaco sulle risultanze dell'indagine svolta;
- t) nomina i responsabili delle aree, dei settori e dei servizi attribuendo le funzioni dirigenziali;
- u) nomina il Segretario del Comune secondo le disposizioni di cui ai commi 70 e seguenti dell'art. 17 della legge 127/1997;
- v) nomina il Direttore Generale quando ricorrono le condizioni previste dal comma 10 dell'art. 6 della legge 127/1997;
- w) conferisce funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione di parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione;
- x) quale ufficiale di governo esercita le funzioni di cui all'articolo 38 della legge n.142/1990;
- y) per quant'altro non previsto, si rinvia alla legislazione vigente.

Art.45
(Poteri del Sindaco per le nomine)

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
2. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero i termini di scadenza del precedente incarico.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE

Art. 46

(Avvio di procedimento amministrativo)

1. I procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni, ovvero di applicazione di sanzioni amministrative previste da leggi o da regolamenti comunali, devono essere comunicati agli stessi richiedenti.
2. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma precedente.
3. Sono esclusi dall'obbligo della preventiva comunicazione, le ordinanze urgenti e contingibili di competenza sindacale oltre agli atti preliminari dichiarati urgenti ovvero immediatamente eseguibili, nonché atti di programma o di pianificazione generale, ovvero dagli stessi derivati, salvi i casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 47

(Comunicazione)

1. La comunicazione di cui all'articolo precedente è inviata dall'incaricato del procedimento.
2. La comunicazione deve indicare:
 - a) l'oggetto del procedimento con richiamo al contenuto dell'atto finale;
 - b) l'ufficio, ovvero il responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;
 - c) l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti con l'indicazione del relativo orario di apertura al pubblico;
 - d) i termini entro i quali è consentito presentare i documenti integrativi o memorie.
3. Allorquando la comunicazione a mezzo di messo comunale non è effettuabile per la non reperibilità dell'interessato, sia per ragione di diversa residenza, sia per assenza fisica dal suo domicilio o dalla sua dimora abituale, la stessa si ritiene svolta a tutti gli effetti, con la mera pubblicazione all'albo pretorio del Comune secondo le disposizioni del C.p.c.

Art. 48
(Diritto di intervento nel procedimento)

1. I cittadini, le associazioni o i comitati, portatori di concreti interessi legittimi e che dimostrino, altresì, l'effettivo e materiale pregiudizio derivante da un atto, indipendentemente dalla preventiva comunicazione, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con memorie scritte, preventivamente valutate a tali fini dal Segretario Comunale.
2. L'intervento di cui al comma precedente non costituisce vincolo per l'Amministrazione che ha facoltà di decidere, con atto motivato e nella tutela di interessi generali e diffusi, in senso contrario e senza pregiudizio delle eventuali sanzioni a livello penale, civile ed amministrativo.

Art. 49
(Diritti degli interessati agli atti amministrativi)

1. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio del procedimento e coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo precedente, hanno diritto di:
 - a) prendere visione degli atti del procedimento ed ottenere copia previo pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti;
 - b) presentare memorie scritte e documenti purché pertinenti al procedimento;
 - c) richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento, ovvero dal Segretario Comunale, o dal Sindaco o assessore delegato al ramo.

Art. 50
(Obbligo di motivazione degli atti)

1. Ogni atto amministrativo, sia monocratico, sia collegiale, deve essere dotato di congrua motivazione.
2. Nel caso di presentazione di memorie scritte o di documenti da parte dei cittadini è necessario farne menzione nelle premesse dell'atto con l'indicazione dei motivi del loro rigetto o accoglimento.

Art. 51
(Partecipazione delle associazioni)

1. Nei procedimenti di formazione di atti amministrativi a carattere programmatico o di rilevanza generale per gli interessi dei cittadini, il Comune si avvale di forme partecipative, tali individuate secondo i criteri e le modalità di cui al presente Statuto.

Art. 52
(Albo delle forme associative)

1. Nell'ambito delle finalità istituzionali del civico ente viene istituito, con deliberazione

del Consiglio Comunale, l'albo delle forme associative.

2. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre libere forme associative devono presentare un documento programmatico dal quale emergano i seguenti elementi essenziali:
 - a) rappresentanza legale o, comunque, la titolarità nella responsabilità esterna dell'associazione o della forma associativa;
 - b) il programma di azione sociale;
 - c) la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali;
 - d) la competenza di azione nell'ambito del territorio comunale.

Art. 53
(Diritti delle forme associative iscritte all'albo)

1. Le associazioni e le libere forme associative iscritte all'albo:
 - a) saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
 - b) potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;
 - c) potranno accedere alla struttura dei beni ed all'uso dei servizi comunali con le modalità fissate in apposito regolamento.

Art. 54
(Consulte popolari)

1. Al fine di garantire al massimo la partecipazione dei cittadini alle azioni amministrative dell'ente su temi di rilevanza generale l'Amministrazione provvede, ove si ravvisi la necessità, alla costituzione di apposite consulte. Particolare attenzione sarà riservata a specifiche consulte per i problemi del mondo giovanile e degli anziani secondo consolidate esperienze locali.
2. Nel caso di cui al comma precedente, la consultazione avviene attraverso interpellanze scritte o mediante pareri, quando richiesti, secondo le modalità da fissarsi nel regolamento.

Art. 55
(Consulta femminile)

1. Per problemi riguardanti il mondo femminile, i cui aspetti a livello deliberativo coinvolgono gli interessi e la gestione amministrativa dell'ente, viene costituita una apposita consulta femminile permanente, con compiti di proposizione e di suggerimento, secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità di consultazione saranno stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 56

(Diritto di accesso agli atti e rilascio copie)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto il diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. Il diritto di consultazione viene esercitato nelle ore di ufficio secondo i criteri e le modalità all'uopo fissati dal regolamento.
3. La consultazione di atti, non è assoggettata al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.
4. Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare persone, gruppi o imprese.
5. La riservatezza degli atti è altresì individuata in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 7.8.1990, n.241 o in quanto prevista da specifiche disposizioni di leggi o regolamenti.
6. Per il rilascio di copia degli atti, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il cittadino dovrà presentare apposita domanda e pagare i relativi diritti. La materia, comunque, sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 57

(Azione popolare)

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 58

(Il difensore civico)

1. E' istituito il difensore civico.
2. Il regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ne disciplina i compiti e le funzioni.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 59 (Referendum consultivo)

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il referendum consultivo.
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza comunale e non può essere esercitato in funzione abrogativa.

Art. 60 (Richiesta di referendum)

1. I promotori del referendum, nel numero non inferiore a 50, presentano ufficialmente alla Segreteria del Comune il quesito, redatto in termini chiari ed intelligibili, sottoscritto con firme autenticate nelle forme di legge, da sottoporre a consultazione.
2. Nel termine perentorio di giorni 90 dalla dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario da parte del Consiglio Comunale la stessa deve essere completata, a pena di decadenza, dalla sottoscrizione di un numero di cittadini elettori nel Comune non inferiore ad 1/2 dell'intero corpo elettorale ufficialmente iscritto nelle relative liste, al momento del deposito della proposta.
3. Le sottoscrizioni dei cittadini che aderiscono all'iniziativa referendaria, di cui al comma precedente, devono essere autenticate nelle forme di legge.

Art. 61 (Ammissibilità di referendum)

1. Sulla base della richiesta avanzata secondo le modalità di cui all'articolo precedente, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale nei successivi 20 giorni.
2. Il Consiglio Comunale, appositamente convocato dal Sindaco, dopo aver esaminato la proponibilità del referendum sulla base del numero legale dei richiedenti di cui al primo comma dell'articolo precedente, ne stabilisce, con provvedimento motivato, la sostanziale ammissibilità in relazione alla rilevata compatibilità tra lo specifico quesito e la riconosciuta competenza del Comune.
3. Indipendentemente dalla natura dell'adunanza, il Consiglio Comunale decide per l'ammissibilità o il rigetto del referendum, alla presenza di un numero di consiglieri non inferiore ai 2/3 ed a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in forma palese tra i quali, peraltro non vengono computate le preventive dichiarazioni di astensione.

4. Entro 30 giorni dopo il termine di scadenza per la raccolta delle firme, il Sindaco, previa constatazione della regolarità delle sottoscrizioni da parte della Giunta, con proprio provvedimento, indice, 45 giorni prima, il referendum che sarà materialmente svolto in un solo giorno festivo.
5. L'indicazione del referendum viene comunicata mediante manifesto nel quale sono indicati:
 - a) l'oggetto del referendum;
 - b) il giorno della consultazione;
 - c) i luoghi di riunione per l'esercizio del diritto di voto;
 - d) l'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali;
 - e) il sistema di espressione del voto.
6. In caso di simultaneità sia di elezioni politiche, sia di elezioni amministrative generali o parziali, ovvero di referendum nazionale, la data per lo svolgimento del referendum viene automaticamente posticipata alla prima domenica successiva.
7. Il referendum si intende omologato se consegue il 51% dei voti validamente espressi e se abbia partecipato alla consultazione il 50% più una unità del corpo elettorale.
8. Per tutti gli adempimenti connessi al referendum è costituito un ufficio speciale presieduto dal Sindaco o suo delegato e composto dai capigruppo consiliari, dal Segretario Comunale e dal responsabile dell'ufficio elettorale del Comune.
9. Il Sindaco, con manifesto, comunica le risultanze ufficiali del referendum.

CAPO III

CONSULTAZIONE

Art. 62 (Consultazione)

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini su indirizzi politico-amministrativi di carattere generale che non abbiano già formato oggetto di valutazione in sede di approvazione del documento programmatico finalizzato alla elezione del Sindaco e della Giunta.

Art. 63 (Modi di consultazione)

1. La consultazione viene approvata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta della Giunta.

Art. 64 (Modalità di svolgimento della consultazione)

1. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate nel regolamento relativo agli istituti di partecipazione.
2. Dovrà comunque essere assicurato che:
 - a) la conoscenza dell'indizione della consultazione sia svolta nei confronti di tutti i cittadini;
 - b) i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;
 - c) il quesito posto sia chiaro ed intelligibile
 - d) le risposte dei cittadini possono essere quantitativamente verificabili.
3. La consultazione avverrà nella forma della risposta sintetica al quesito che l'Amministrazione predisporrà su scheda scritta. La consultazione proposta con modalità di cui agli articoli precedenti, viene ufficialmente ammessa con deliberazione del Consiglio Comunale assunta alla presenza di un numero di consiglieri non inferiore ai 2/3 di quelli in carica ed a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in forma palese, non computandosi tra questi ultimi le astensioni.
4. Non sono previsti quorum diversi laddove il Consiglio sia convocato in seconda adunanza sullo specifico argomento.
5. Entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione approvativa della consultazione, il Sindaco ne dà avviso alla cittadinanza mediante manifesto.

6. Nel manifesto sono indicati il giorno della consultazione, i luoghi di riunione, le modalità di risposta al quesito posto dall'Amministrazione.
7. Possono partecipare alla consultazione i soli cittadini elettori residenti nel Comune.
8. L'esito della consultazione diventa impegnativo per l'Amministrazione se consegue il 51% dei consensi validamente espressi.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

Art. 65 (Strutture)

1. Il Comune nell'assolvimento dei propri compiti di istituto, sia per materie di attribuzione propria, ivi comprese quelle di cui al presente Statuto, sia per attività trasferite o delegate, si avvale di una organizzazione interna articolata su aree, settori e servizi.

Art. 66 (Aree)

1. Le aree costituiscono i comparti generali dell'organizzazione del Comune e sono destinate ad attuare i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, sia nella fase di elaborazione, sia in quella di proposizione alla Giunta ed al Consiglio, sia, infine, in quella di attuazione delle decisioni degli organi monocratici o collegiali oltre che burocratici del civico ente.
2. Il Comune, in rapporto alle concrete esigenze operative ed alle effettive disponibilità finanziarie, nei limiti delle leggi vigenti in materia, procederà ove del caso, alla materiale istituzione delle aree, tale intesa come autonoma organizzazione nel quadro generale della struttura burocratica dell'ente.

Art. 67 (Settori)

1. I settori costituiscono comparti di lavoro nei quali si articola in concreto l'organizzazione dell'attività gestionale del Comune e la dislocazione del personale dipendente.

Art. 68 (Servizi)

2. I servizi costituiscono l'impianto base della organizzazione amministrativa del Comune.
3. Essi sono costituiti in relazione alla specificità dei connessi adempimenti e delle prestazioni che, per il loro tramite, il Comune eroga nei confronti dei cittadini.
4. I servizi sono di duplice natura:
 - a) a carattere propriamente burocratico, strettamente collegati al la attività amministrativa ed a quella certificatoria

- b) rivolti a soddisfare esigenze dirette dei cittadini o la cui gestione preveda la contribuzione individuale degli utenti.
5. Per la tutela dei diritti costituzionalmente protetti dei cittadini, i servizi essenziali per i quali si rende indispensabile la relativa prestazione, in caso di sciopero dei dipendenti, sono quelli individuati nell'articolo 3 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.
6. A tali fini, le modalità di esercizio del diritto di sciopero, devono necessariamente uniformarsi alle procedure ed ai criteri di cui alla legge 12.6.1990, n.146, anche in difetto di apposita regolamentazione interna.

Art. 69
(Articolazione aree, settori, servizi)

1. Per l'articolazione delle aree, dei settori e dei servizi si rinvia ad apposito regolamento.

Art. 70
(Responsabilità)

1. Il personale preposto alle aree, ai settori ed ai servizi, e direttamente responsabile nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, dei procedimenti amministrativi e degli incarichi svolti.
2. A tal fine il Comune si avvale di una organizzazione fondata sulla distinzione tra responsabilità politiche e di indirizzo degli amministratori eletti e quelle di gestione che appartengono all'apparato burocratico.
3. In via transitoria, il vigente regolamento con annessa pianta organica, costituisce l'elemento di riferimento utile alla determinazione delle responsabilità amministrative di cui al presente articolato, senza alcun pregiudizio per l'azione penale o civile intrapresa nei confronti dei dipendenti.

Art. 71
(Convenzioni)

1. Per eccezionale necessità di prestazioni di coordinamento di aree nonché per prestazioni particolarmente qualificate o di alta specializzazione, il civico ente può avvalersi di contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione consigliare motivata, di diritto privato.
2. Il contratto può essere rinnovato, prima della sua scadenza, con deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta della Giunta Comunale.
3. L'interdizione anticipata dell'incarico può essere disposta con deliberazione del Consiglio su motivata proposta della Giunta, quando il livello dei risultati conseguiti dall'incaricato risulti inadeguato.

Art. 72
(Prestazioni professionali)

1. Oltre alle ipotesi del contratto di cui al precedente articolo, il Comune può avvalersi, per specifiche prestazioni professionali dell'attività esterna svolta da liberi professionisti, disponendo la liquidazione dei compensi secondo le tariffe vigenti.

Art. 73
(Stato giuridico e trattamento economico)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali.
2. In ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dallo stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

Art. 74
(Sanzioni disciplinari)

1. La contestazione delle infrazioni al rapporto di impiego, le sanzioni disciplinari, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste dal Regolamento Comunale.
2. Per quanto concerne la commissione di disciplina si fa riferimento al nuovo contratto collettivo nazionale di comparto.
3. Qualora debba comminarsi al dipendente la destituzione dall'ufficio, la commissione medesima deve essere integrata dalla presenza di un magistrato (Tribunale) operante nel mandamento in cui trovasi il Comune.

Art. 75
(Regolamento del personale)

1. Il regolamento dovrà, tra l'altro, prevedere secondo i principi della legge 8.6.1990, n.142:
 - a) dotazione organica;
 - b) la disciplina per l'assunzione del personale;
 - c) compiti e responsabilità dei dipendenti;
 - d) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 76
(Il Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo Statuto ed ai regolamenti. Inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, riferenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
2. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende alle funzioni dei responsabili delle aree, dei settori e dei servizi, coordinandone l'attività.
 3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, in ciò legittimando la validità delle relative sedute.
 4. Propone l'adozione di provvedimenti disciplinari verso i dipendenti, da inviare alla commissione di disciplina con la sola eccezione della censura, per la quale è fatta proposta al Sindaco.
 5. Dirime i conflitti di attribuzione di competenza tra gli Uffici.
 6. Esamina i problemi organizzativi e formula con i responsabili delle aree soluzioni e proposte agli organi comunali.
 7. Emanando istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti.
 8. Qualora, nel corso di una seduta, per ragioni di carattere personale, il Segretario sia costretto ad astenersi dal partecipare alla discussione di un argomento oggetto di deliberazione, le relative funzioni saranno svolte dal consigliere comunale o dall'assessore meno anziano di età, nelle rispettive competenze dell'Organo deliberatorio.
 9. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla legislazione statale.

Art. 77
(Vice Segretario)

1. Il Comune può avvalersi di un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il Vice Segretario, in aggiunta ai compiti propri d'istituto, coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento nelle sedute del Consiglio e della Giunta, nel rispetto delle disposizioni di legge.

TITOLO V

SERVIZI - FORME ASSOCIATIVE - CONSORZI

CAPO I

SERVIZI

Art. 78

(Servizi pubblici comunali)

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile compresa la produzione di beni, viene svolta dal Comune attraverso servizi pubblici istituiti e gestiti con diritto di privativa del Comune stesso ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto, ispirandosi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione e trasparenza amministrativa.

Art. 79

(Forma di gestione)

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che consigliano il ricorso a tale regime;
 - c) a mezzo di azienda speciale, quando trattasi di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, quando trattasi di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di Società per azioni a prevalente capitale comunale qualora si rende opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 80

(Altre forme di gestione)

1. Al di là delle forme di gestione davanti individuate e tutte rivenienti dalla legge n.142/90, il Comune può avvalersi di tutte le altre forme rappresentate dall'ordinamento giuridico, quali l'appalto, l'affidamento, il finanziamento, la delegazione inter-soggettiva, o altre

forme societarie oltre quelle per azioni, rispettando il principio di legalità e quello funzionale e così individuando attività, forme procedurali e procedimenti nonché gli atti idonei a raggiungere nel migliore dei modi il risultato.

Art. 81
(Gestione in economia)

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono di norma disciplinati da apposito regolamento.
2. L'assunzione diretta di pubblici servizi è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. La relativa deliberazione deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economica finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:
 - a. le opere di impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;
 - b. la previsione dei costi e degli eventuali ricavi di esercizio;
 - c. le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio;
 - d. le ragioni di carattere sociale o economico che consigliano il ricorso a tale regime.
3. Quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, il Consiglio Comunale deve dichiarare se intende avvalersi di tale diritto indicando i motivi di utilità sociale o economica che inducono a adottare tale sistema.
4. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi oltre agli elementi di cui al comma che precede, anche:
 - a. l'eventuale maggiore onere a carico del Comune;
 - b. il personale da assumere o da reimpiegare in tale servizio;
 - c. le ragioni di ordine sociale o economico che consigliano tale operazione.
5. Nel caso di trasformazione della gestione dei servizi in economia in azienda speciale o in altre forme previste dal presente Statuto, la deliberazione del Consiglio Comunale deve contenere:
 - a. la dimostrazione del previsto risultato economico della nuova forma di gestione, confrontato con quello della gestione in economia;
 - b. i parametri comparativi di efficienza delle due forme di gestione implicate;
 - c. l'eventuale capitale di dotazione da conferire;
 - d. l'eventuale elenco numerico e per qualifica del personale da trasferire o da reimpiegare.

Art. 82
(Gestione in concessione)

1. La gestione in concessione è deliberata dal Consiglio Comunale che determina anche le condizioni da porre a base dell'atto concessorio.
2. L'individuazione del deliberatario sarà fatta, nel rispetto di leggi e regolamenti, ispirandosi di norma a criteri di affidabilità ed esperienza, garantendo in ogni caso la massima partecipazione alle eventuali procedure concorsuali.
3. In coerenza con le finalità tese a favorire lo sviluppo del movimento cooperativistico, nella concessione di gestione di servizi sociali saranno privilegiate, in termini di maggiore vantaggio ed efficienza, le cooperative operanti negli specifici settori, osservata ogni altra disposizione di legge.

Art. 83
(Aziende speciali)

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo Statuto, previa formazione di un piano programma che contenga le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, oltre alle indicazioni:
 - a. delle dimensioni territoriali e dei livelli economicamente ottimali dei servizi;
 - b. del livello di erogazione del servizio e degli indici di produttività aziendale rapportati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;
 - c. del programma pluriennale degli investimenti per l'ammortamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;
 - d. delle previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe
 - e. delle linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo dei servizi.

Il piano-programma di cui sopra dovrà essere aggiornato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda, per essere sotto posto all'esame ed approfondimento definitivo del Consiglio Comunale

2. Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal Comune all'atto dell'istituzione dell'azienda. Successivamente, salvo le eccezioni previste dalla legge, l'azienda è tenuta a corrispondere al Comune un interesse pari a quello sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.
3. Per i beni conferiti in natura il Consiglio Comunale stabilisce criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse da riconoscere al Comune conferente pari al tasso e durata a quelli praticati dalla cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti similari.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da proprio statuto e dai regolamenti interni.

Art. 84
(Istituzioni)

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale, nei limiti degli stanziamenti disposti, previa valutazione delle ragioni di carattere sociale, economiche e organizzative che inducono ad avvalersi di tale forma di gestione.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
3. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali e verificare i risultati della gestione.

Art. 85
(Organi dell'Azienda e delle Istituzioni)

1. Organi dell'Azienda e delle Istituzioni sono:
 - a. il Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale fuori del proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata competenza tecnica o amministrativa, per studi conferiti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;
 - b. il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale, con votazione separata prima degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, tra coloro che abbiano gli stessi requisiti di cui al punto che precede;
 - c. il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami. Relativamente alle Istituzioni il Comune può affidare tale incarico ad un proprio dipendente, a tempo pieno o parziale;
 - d. il numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione sarà determinato per le Aziende con proprio Statuto e per le Istituzioni con il regolamento di cui al precedente articolo in misura strettamente necessaria per assicurare il normale funzionamento delle relative strutture e per garantire il diritto di partecipazione delle minoranze;
 - e. al fine di garantire il diritto di partecipazione della minoranza si applicano le norme previste nel presente Statuto per le nomine di componenti negli organismi esterni;
 - f. gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni possono essere revocati con la stessa procedura prescritta dall'articolo 37 della legge n.142/90. Nel caso di mutamento degli equilibri politici interni e della formazione di nuove maggioranze si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 29 del presente Statuto.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE

Art. 86

(Organizzazione sovracomunale)

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 87

(Cooperazione)

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalle leggi attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 88

(Convenzioni)

1. Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata e le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Spetta alla Giunta Comunale l'esecuzione del programma per quanto compete al Comune.
4. La Giunta riferisce, annualmente o a fine rapporto se il periodo di convenzione è inferiore all'anno, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.

CAPO III

CONSORZI

Art. 89 (Consorzio)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente la gestione in proprio, l'istituzione di Azienda speciale o il ricorso ad altre forme organizzative
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, una convenzione ai sensi del presente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali al Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo Statuto del Consorzio.
5. Le forme organizzative del Consorzio dovranno essere comparate in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità che rendano conveniente il ricorso a tale istituto.
6. Il regolamento disciplinerà l'attività amministrativa del Consorzio.

Art. 90 (Accordi di programma)

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano di procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere in particolare:
 - a. tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b. individuazione degli strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento;
 - c. la disciplina dei rapporti tra gli Enti coinvolti.
3. Il Sindaco stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 91
(Partecipazione e programmazione)

1. Il Comune partecipa nei modi consentiti alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, Provincia ed altri enti similari.
2. Nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali dettati dalla legge regionale.

Art. 92
(Pareri obbligatori)

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere del parere.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 93 (Ordinamento)

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito delle disposizioni di legge che regolamentano la finanza locale, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 94 (Attività finanziaria del Comune)

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 95 (Amministrazione di beni comunali)

1. Il Comune è tenuto alla cura dell'inventario dei beni comunali e patrimoniali dell'Ente. Esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni.
2. I beni patrimoniali sono di regola dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi

in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

3. Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere reimpiegate in via prioritaria nel riequilibrio del bilancio.

Art. 96
(Contabilità comunale)

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione da redigersi ed approvarsi secondo le disposizioni di legge con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati ed osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge debbono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e
4. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto dei patrimoni.
5. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa contenente valutazioni sulla efficacia dell'azione condotta e sui risultati conseguiti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 97
(Attività contrattuale)

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle locazioni, il Comune ne provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
3. La deliberazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o un assessore da lui delegato.
5. Sono rogati dal Segretario Comunale i contratti da stipularsi nell'interesse del Comune.

Art. 98
(Revisione economico-finanziaria. Revisori dei conti)

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto dell'articolo 57 della legge 8.6.1990 n.142, nonché dell'articolo 6 quinquies della legge 15.3.1991 n.80.
2. I revisori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. I revisori durano in carica tre anni, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori sono revocabili, con deliberazione consiliare su motivata proposta della Giunta Comunale, per inadempienza o quando ricorrono motivi gravi che influiscano negativamente sull'espletamento del loro mandato; è, altresì, applicabile la decadenza, con le stesse precedenti modalità, allorquando perdono il requisito della eleggibilità o, se pure diffidati, non abbiano eliminato entro quindici giorni dalla notifica le cause della incompatibilità, ovvero rientrano nelle condizioni di cui al richiamato articolo 6 della legge n.80/91.
5. I revisori collaborano con il Consiglio nella loro funzione di controllo e di indirizzo, esercitano la vigilanza sulla regolarità finanziaria della gestione dell'ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare e del conto consuntivo.
6. Per l'esecuzione delle loro funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
7. Nella relazione di cui al comma i revisori esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
9. Apposito regolamento disciplinerà, tra l'altro, i rapporti ed i motivi di collaborazione tra revisori, ogni elettivi ed apparato burocratico.

Art. 99
(Tesoreria)

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 59 della legge 8.6.1990 n.142, nonché dal contratto di affidamento del servizio.

TITOL O VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 100

(Modificazioni e abrogazione dello Statuto)

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure di cui all'articolo 6, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.
5. E' ammessa l'iniziativa da parte dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto, limitatamente alla parte relativa ai sistemi di partecipazione popolare. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista dal presente Statuto per il referendum popolare.

Art. 101

(Regolamenti)

1. Il regolamento interno del Consiglio è deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello della contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al 1° comma
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti comici continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 102

(Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute)

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere portati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8.6.1990 n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 103
(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte della Sezione di Controllo di Melfi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco, con la certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al 1° comma, invia lo Statuto al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
4. Il Sindaco ed il Segretario Comunale appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'Entrata in vigore.

CITTÀ DI VENOSA

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Venosa dal 24 agosto 2009 al 23 settembre 2009 per 30 giorni consecutivi.

Venosa, li 24 settembre 2009

Il Messo Comunale: *fto Sig. Nicola Lichinchi*

Il Segretario Generale: *fto Dott. Vincenzo D'Amelio*

CITTÀ DI VENOSA

Il presente Statuto entra in vigore il 24 settembre 2009

Il Sindaco: *fto Avv. Bruno Tamburriello*

Il Segretario Generale: *fto Dott. Vincenzo D'Amelio*
